

REGOLAMENTO SPECIALE DEL CARCIOFO

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n° 9 del 16 ottobre 2012

**COMITATO DI FILIERA DEL CARCIOFO E DEGLI ORTAGGI DA FIORE E INFLORESCENZA, DEGLI ORTAGGI DA SEME O LEGUMI
E DELLE ERBE AROMATICHE
SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ROMA**

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Le tipologie di prodotti contrattabili sulla Borsa Merci Telematica italiana sono le seguenti:

- Carciofi varietà spinoso sardo (in sigla "Carciofi spinoso sardo)
- Carciofi chiari tipo Spagnolo (in sigla "Carciofi chiari tipo Spagnolo)
- Carciofi con spine (in sigla "Carciofi con spine")
- Carciofi romanesco (in sigla "Carciofi romanesco")
- Carciofi romanesco apollo (in sigla "Carciofi romanesco apollo")
- Carciofi violetti opal (in sigla "Carciofi violetti opal")
- Carciofi violetti senza spine (in sigla "Carciofi violetti senza spine")
- Carciofi violetti varietà tema (in sigla " Carciofi violetti tema")
- Carciofi violetti varietà terom (in sigla "Carciofi violetti terom")
- Carciofi violetti toscani (in sigla "Carciofi violetti toscani")
- Carciofi varietà catanese (in sigla "Carciofi catanese)
- Carciofi altre varietà (in sigla "Carciofi altre varietà)
- Carciofi romanesco del Lazio IGP (in sigla "Carciofi romanesco del Lazio IGP)
- Carciofi di paestum IGP (in sigla "Carciofi di peastum IGP)
- Carciofo varietà spinoso sardo destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi spinoso sardo per trasf.")
- Carciofi varietà tema 2000 destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi tema 2000 per trasf.")
- Carciofi varietà terom destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi terom per trasf.)
- Carciofi varietà catanese destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi catanese per trasf.)
- Carciofi varietà violetto destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi violetto per trasf.)
- Carciofi altre varietà destinato alla trasformazione (in sigla "Carciofi altre varietà per trasf.)
- Carciofi varietà spinoso sardo da agricoltura biologica(in sigla "Carciofi spinoso sardo bio)
- Carciofi chiari tipo Spagnolo da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi chiari tipo Spagnolo bio)

- Carciofi con spine da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi con spine bio")
- Carciofi romanesco da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi romanesco bio")
- Carciofi romanesco apollo da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi romanesco apollo bio")
- Carciofi violetti opal da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi violetti opal bio")
- Carciofi violetti senza spine da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi violetti senza spine bio")
- Carciofi violetti varietà tema da agricoltura biologica (in sigla " Carciofi violetti tema bio")
- Carciofi violetti varietà terom da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi violetti terom bio")
- Carciofi violetti toscani da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi violetti toscani bio")
- Carciofi varietà catanese da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi catanese bio")
- Carciofi altre varietà da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi altre varietà bio")
- Carciofi romanesco del Lazio IGP da agricoltura biologica(in sigla "Carciofi romanesco del Lazio IGP bio")
- Carciofi di paestum IGP da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi di paestum IGP bio")
- Carciofi spinoso sardo destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi spinoso sardo per trasf. Bio")
- Carciofi varietà tema 2000 destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi tema 2000 per trasf. bio")
- Carciofi varietà terom destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi terom per trasf. bio")
- Carciofi varietà catanese destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi catanese per trasf. bio")
- Carciofi varietà violetto destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi violetto per trasf.bio")
- Carciofi altre varietà destinato alla trasformazione da agricoltura biologica (in sigla "Carciofi altre varietà per trasf. bio")

Il lotto minimo negoziabile = 500 capolini

I multipli del lotto minimo negoziabile = 1 capolino

Importo minimo per le variazioni di prezzo = 0,01 €

Il prezzo è definito a capolino per il carciofo da consumo fresco e a Kg per il carciofo destinato all'industria

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

I prodotti oggetto del presente regolamento devono essere conformi alle norme di commercializzazione definite dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche col Regolamento CE n.701/2012 del 30 luglio 2012.

Nel caso di prodotti da agricoltura biologica si fa riferimento al **Reg. CE n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici** che abroga il CEE n. 2092/91, e al Reg. CE n. 889/2008, attuativo del Reg. CE n. 834/2007, relativo alle norme di produzione dei prodotti vegetali.

Nel caso di prodotti a "denominazione", fatte salve le normative vigenti in materia, si fa riferimento allo specifico Disciplinare.

Nel caso di altre certificazioni volontarie di prodotto o di processo, si fa riferimento alle specifiche normative e alla documentazione rilasciata dall'organismo terzo di certificazione.

Il Soggetto abilitato all'intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti, gli enti certificatori ed il numero di certificazione nel caso di prodotti "da agricoltura biologica", "DOP", "IGP" o "a marchio".

Per i prodotti regolamentati da norme di commercializzazione generale, come previsto dal Regolamento UE n.543/2011 del 21 giugno 2011 ed allegati, recepito con il D.M. del 03/08/2011 n.5462 e successive modifiche, Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione ha l'obbligo di indicare l'origine dei prodotti commercializzati.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti per il settore.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto:

- Calibro
- Origine: Italia, UE, Extra UE
- Confezionamento
- Denominazioni e/o marchi
- Enti e numeri di certificazione
- Altre informazioni (caricamento di un documento)
- Altre caratteristiche
- Lavorazione
- Modalità di coltivazione

Campi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale:

- Tempi e modalità di pagamento
- Specifiche di consegna e ritiro
- Modalità di risoluzione delle controversie

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (deroga all'art. 9 delle disposizioni generali)

Fatto salvo il resto:

“a) Per contratti stipulati alla condizione di consegna “pronta”, la merce si intende a disposizione del compratore dal giorno successivo a quello della conclusione del contratto. Il venditore accorda al compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce.

b) Per contratti stipulati alle condizioni di consegna differita – giornaliera, bisettimanale, settimanale – il venditore accorda al compratore una franchigia di 24 (ventiquattro) ore per il ritiro della merce ad ogni singola consegna.”

Mancata osservanza dei termini di esecuzione (deroga all'art. 10 delle disposizioni generali)

La mancata osservanza dei termini di consegna o spedizione da parte del venditore o di ritiro da parte del compratore, nonché il mancato invio delle disposizioni da parte di chi spetta, danno la facoltà all'altro contraente di ritenere risolto il contratto scaduta la normale franchigia, come stabilita all'articolo 9 (come modificato dal presente Regolamento Speciale) delle disposizioni generali. L'inadempiente pagherà all'altra parte una penale pari al 30% del valore del contratto o del valore della singola consegna. La richiesta della penale deve essere effettuata dall'avente diritto all'inadempiente entro 15 giorni dalla risoluzione del contratto. Nulla è dovuto se la richiesta viene inviata oltre i 15 giorni.

Diritto di rifiuto della merce (deroga all'art. 11 delle disposizioni generali)

Nel caso in cui la merce ricevuta non presenti le caratteristiche qualitative specificate nella scheda informativa, nel contratto e/o nel disciplinare di produzione, l'acquirente, entro e non oltre 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della merce, può rifiutare la merce con conseguente risoluzione del contratto, dandone immediato avviso scritto al venditore e tempestiva comunicazione alla società di gestione Borsa Merci Telematica Italiana S.c.p.a. specificando i vizi contestati. Tra le parti potrà diversamente essere ridefinito il prezzo della merce.

Cause di forza maggiore (deroga all'art. 13 delle disposizioni generali)

In caso di eventi imprevedibili e dimostrabili che impediscano, in maniera definitiva, l'esecuzione del contratto, lo stesso s'intenderà risolto per la parte da eseguire. Se l'impedimento ha carattere temporaneo, il termine di esecuzione verrà prorogato di tanti giorni quanti sono i giorni di impedimento. Qualora l'impedimento superi 3 (tre) giorni, il contratto o la quota non eseguita, è risolto/a nel rispetto delle eventuali differenze di prezzo.

Reclami (deroga all'art. 14 delle disposizioni generali)

Di qualunque reclamo e/o contestazione (comprese: la mancata osservanza dei termini di esecuzione, il diritto di rifiuto della merce, le inadempienze e le cause di forza maggiore) che il compratore intendesse sollevare al venditore per la merce ricevuta, deve dare comunicazione alla controparte e a BMTI S.c.p.a., mediante fax e/o telefax e/o e-mail con conferma di

lettura, entro e non oltre 12 (dodici) ore dal ricevimento della merce o al verificarsi dell'evento. Il reclamo deve contenere, pena la nullità, l'indicazione specifica delle caratteristiche qualitative contestate.

Rischi di viaggio (Integrazione alla Parte III delle disposizioni generali)

La parte che si assume l'onere del trasporto, ne assume anche tutti i rischi.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato e si applicheranno le seguenti regole:

1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurazione del procedimento arbitrale, che esso venga regolato secondo uno dei seguenti regolamenti arbitrali e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:

- Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona.;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Brescia;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;
- Regolamento della Camera Arbitrale di Sassari.

2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quelle sopra richiamate e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.

3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.